



CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

Al Sindaco

Ordinanza n. 03 dell'12 gennaio 2022

Oggetto: *Emergenza epidemiologica da Covid 19. Misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi dal virus. Sospensione dal 13 gennaio sino al 19 gennaio 2022 incluso delle attività scolastiche di presenza in tutti gli Istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado nel territorio di Piazza Armerina e l'adozione della Didattica a distanza o distanza (D.A.D), secondo i protocolli in vigore.*

il Sindaco

Visto l'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, in legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19";

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, in legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19";

Visto il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 28 maggio 2021, n. 76, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid 19, in materia di vaccinazioni anti SarsCov-2", di giustizia e di concorsi pubblici";

Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, in legge 17 giugno 2021, n. 87, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid 19";

Visto il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni in legge 16 settembre 2021, n. 126, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";

rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti, in deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.

Rilevato che già a decorrere dal mese di dicembre 2021 si è avuto modo di constatare un aumento del contagio su tutto il territorio nazionale e che il Governo ha emanato il decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021 al fine di adottare specifiche misure (alcune delle quali di durata temporanea come l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 all'aperto ed il divieto di fare svolgere eventi, manifestazioni e concerti in spazi aperti che implicino assembramenti fino al 31 gennaio 2022), con il dichiarato intento di contrastare la diffusione del contagio ed invertire il trend della crescita che ha registrato picchi di innalzamento nel periodo delle festività natalizie;

Dato atto che a tal fine, con l'evidente finalità di assicurare una ripresa delle attività scolastiche in presenza nel citato decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021, all'art 13 è stata prevista la realizzazione di una campagna di screening in ambito scolastico “Al fine di assicurare l'individuazione ed il tracciamento dei casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021 – 2022 il Ministero della difesa assicura il supporto a regioni e province autonome nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca di Sars CoV-2 e di quelle correlate di analisi e di refertazione attraverso laboratori militari della rete diagnostica molecolare dislocati sul territorio nazionale”.

Visto la nota 1332 del 05 gennaio 2022, assunta al protocollo dell'Ente al n. 415 del 05 gennaio 2022, con la quale l'ASP di Enna comunicava la situazione epidemiologica pandemia SARS-COV 2, proposta al DASOE dell'Assessorato della Salute di individuazione zona alto rischio per il comune di Piazza Armerina;

Dato atto che l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 07/ gennaio 2022, con la quale viene istituita la zona “arancione” in diversi comuni della Regione Sicilia e tra questi Piazza Armerina;

Visto l'art. 2 della predetta ordinanza che prevede specifiche disposizioni per il sistema scolastico ed in particolare “premesse le vigenti disposizioni nazionale per il contenimento del contagio, esclusivamente nei territori zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovute al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Covid 19 nella popolazione scolastica, previo parere tecnico-sanitario obbligatorio e conforme dell'Asp territorialmente competente, il sindaco può adottare provvedimento di sospensione, totale o parziale, delle attività didattiche, con conseguente adozione delle DAD secondo i protocolli in vigore per un periodo non superiore a 10 giorni”;

Vista la nota del 07 gennaio 2022, a firma di tutti i sindaci della provincia di Enna, con la quale viene richiesto all'ASP di Enna il parere per l'attivazione della didattica a distanza

Vista la nota dell'8 gennaio 2022, assunta al protocollo dell'Ente al n. 618 dell'8. Gennaio 2022, inviata ai Sindaci della Provincia, dalla Direzione sanitaria dell'Asp di Enna con la quale il direttore esprime parere favorevole alla adozione della DAD proposta dai Sindaci.

Ravvisata, pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza a carattere locale per la tutela della sanità pubblica;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 (interventi di urgenza) sancisce che “1. in caso di emergenza sanitaria o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

Visto il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, in legge 24 settembre 2021, n. 133, recante "misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";

Visto il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, in legge 19 novembre 2021, n. 165, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid 19 e il rafforzamento del sistema di screening";

Visto il decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, in legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali";

Visto il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid 19 e per lo svolgimento in sicurezza della attività economiche e sociali";

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, in legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 con cui è stato dichiarato e successivamente prorogato sino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da Covid 19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Richiamato l'art. 1 del decreto legge n. 171 del 6 agosto 2021, convertito, con modificazioni, in legge 133 del 24 settembre 2021, a norma del quale "Nell'anno scolastico 2021 – 2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psicoaffettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza";

Dato atto che il successivo comma 4 dell'art. 1 del citato decreto legge n. 171 del 2021 (convertito con modificazioni in legge n. 133/2021) stabilisce ancora che "Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e i sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel

Visto l'art. 50 del TUEL

ORDINA

Da ~~13~~ 13 gennaio 2022 fino al 19 gennaio 2022 incluso, la sospensione delle attività didattiche in presenza in tutti gli istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado nel territorio di Piazza Armerina, con conseguente adozione della DAD secondo i protocolli in vigore, salva sempre la possibilità di svolgere l'attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio, nonché mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente.

AVVISA

Che avverso la presente ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio della Città di Piazza Armerina.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga comunicata a:

- ✓ Presidente della Regione Siciliana
- ✓ S.E. Prefetto di Enna
- ✓ Sig. Questore di Enna
- ✓ Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di Piazza Armerina
- ✓ Comando Compagnia Carabinieri Piazza Armerina
- ✓ ASP Enna-Direzione Sanitaria
- ✓ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Caltanissetta Enna



Avv. Antonino Cammarata
Sindaco della Città di Piazza Armerina